

PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' 2014/2016

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009 nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il d.lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell'accesso civico.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive e integra il diritto ad una buona amministrazione al servizio del cittadino.

Il concetto di trasparenza amministrativa è inteso, nella sua accezione più ampia, come garanzia della massima circolazione delle informazioni e dei documenti sia all'interno della pubblica amministrazione, sia all'esterno nei confronti dei cittadini e dei fruitori finali dell'azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali.

Struttura amministrativa

Il comune di Poggiomarino ha una popolazione residente di 21206 abitanti così come risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione 2011.

La struttura organizzativa del comune di Poggiomarino risulta articolata in Settori, Servizi e Uffici.

Il Settore costituisce la struttura di massima dimensione dell'ente, cui è preposto un funzionario di categoria D;

il Servizio è la struttura organizzativa intermedia;

l'Ufficio costituisce un'articolazione interna al Servizio.

La dotazione organica prevede n. 121 dipendenti rispetto a n. 70 dipendenti in servizio oltre il Segretario Generale.

Si riporta di seguito l'organigramma del comune di Poggiomarino nel quale sono indicati i settori con i relativi servizi e uffici.




COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA DI NAPOLI

Piazza De Marinis, 3 - 80040 POGGIOMARINO (NA)

Organigramma Settori - Servizi - Uffici Comunali



- > 6 Settori
- > 24 Servizi
- > 39 Uffici
- > 121 dipendenti previsti
 - ✓ 6 cat D3
 - ✓ 27 cat D1
 - ✓ 48 cat C
 - ✓ 12 cat B3
 - ✓ 16 cat B
 - ✓ 12 cat A

1. LE PRINCIPALI NOVITA'

Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 hanno individuato nello specifico gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente senza autenticazione ed identificazione.

E' prevista l'individuazione del Responsabile per la trasparenza che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Per il comune di Poggiomarino sono Responsabili della Trasparenza tutti i Responsabili dei settori ciascuno per quanto di competenza come meglio sarà specificato in seguito.

E' stato introdotto l'istituto dell'accesso civico inteso come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata.

La richiesta deve essere inoltrata al Segretario Generale che la trasmette al Responsabile del settore competente per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile del settore, entro trenta giorni, pubblica sul sito istituzionale del comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, il Responsabile del settore ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile del settore competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il ricorrente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, per il comune di Poggiomarino è individuato nel Segretario Generale, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il d.lgs. n. 33/2013 ha confermato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente.

Nel Programma sono indicate le iniziative previste per garantire:

- a) Un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- b) La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'elaborazione del programma avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

- D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Delibera CIVIT n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016" ;
- Delibera CIVIT n. 59/2013 "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- Delibera CIVIT "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica "d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza".

Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene trasmesso all'OIV per l'espressione di un parere ed è trasmesso a tutti i Responsabili dei settori per eventuali osservazioni e/o proposte. Acquisito il parere dell'OIV, il programma viene pubblicato sul sito istituzionale per eventuali osservazioni e/o proposte, prima di essere sottoposto all'approvazione della Giunta.

Azioni già intraprese e obiettivi del programma

Il comune di Poggiomarino con deliberazione di C.C. n. 82/2010 ha istituito e regolamentato l'Albo Pretorio *on line* che consiste in un sistema informativo atto a memorizzare atti e provvedimenti e a visualizzare, su un'apposita sezione del sito istituzionale alla quale si accede dalla *home page*, la pubblicazione degli atti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

Al fine di facilitare l'accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l'Albo pretorio *on line* è suddiviso in specifiche sezioni (es. deliberazioni di Giunta; deliberazioni di Consiglio; determine).

Con deliberazione di G.C. n. 22 del 24/02/2012 ha approvato il Piano triennale trasparenza e integrità 2012/2014 istituendo una sezione sul proprio sito istituzionale denominata "Trasparenza, valutazione e Merito" poi denominata Amministrazione Trasparente a seguito del d.lgs. n. 33/2013.

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, già introdotta dall'art. 54 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l'attuazione dei compiti di trasparenza.

Il comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata, protocollo.poggiomarino@asmepec.it, e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla *home page*, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

I messaggi inviati all'indirizzo PEC assumono lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno solo se il mittente e il destinatario utilizzano caselle di PEC.

I documenti ricevuti tramite PEC arrivano direttamente al protocollo Generale che provvede, mediante protocollazione ed assegnazione, a trasmettere in forma digitale il documento in arrivo ai destinatari interni.

I documenti ricevuti tramite PEC sono considerati attendibili se sottoscritti dal titolare della stessa PEC e, nei casi previsti dalle norme, accompagnati da una copia del proprio documento di identità; in caso contrario, ovvero nel caso in cui il sottoscrittore del documento è un soggetto diverso dal titolare della PEC, i documenti produrranno effetti giuridici solo se firmati digitalmente.

Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che, per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come, ad esempio, le offerte di gara in busta chiusa.

In ossequio a quanto previsto nell'ambito del Piano triennale trasparenza e integrità 2012/2014 sono state svolte due giornate della Trasparenza allo scopo di avvicinare i cittadini e, in generale, tutti i portatori di interessi, alla pubblica amministrazione in un'ottica di ascolto e soddisfazione dei bisogni della collettività.

Ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 83/2012 successivamente sostituito dall'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale è stata già istituita una sezione denominata Amministrazione Aperta nella quale sono pubblicati gli atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati. La pubblicazione è condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzione di importo complessivo superiore a mille euro e viene effettuata prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Gli obiettivi che il comune di Poggiomarino intende perseguire attraverso il presente Programma sono:

- Attuazione del d.lgs. n. 33/2013;
- Definizione dei flussi informativi – Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni;
- Iniziative di comunicazione della trasparenza.

In ossequio al d.lgs. n. 33/2013, si rende infatti necessario integrare il piano trasparenza e integrità rendendo accessibili ai cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, ulteriori dati ed informazioni e, precisamente, tutti i dati specificati nella tabella allegata al presente Programma.

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il comune organizza annualmente una GIORNATA DELLA TRASPARENZA per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:

- Illustrare i contenuti della programmazione dell'azione amministrativa annuale e triennale;
- Attraverso la partecipazione dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse della collettività da rendere facilmente accessibili;
- verificare la corrispondenza dell'azione amministrativa rispetto ai bisogni della collettività, incentivare il dialogo ed il coinvolgimento dei diversi stakeholder e

programmare, quindi, obiettivi ed azioni mirate al miglioramento dell'efficienza e della trasparenza dell'azione amministrativa.

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Responsabili della trasparenza

Con decreto sindacale n. 70 del 26/9/2013 i Responsabili dei settori sono stati nominati Responsabili della trasparenza ciascuno per quanto di competenza. Essi sono responsabili della pubblicazione, della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento a seguito di variazione del dato o a seguito di richiesta della struttura competente.

Ciascun Responsabile di settore dovrà, quindi, curare la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati così come nell'allegata tabella.

La mancata pubblicazione o il mancato aggiornamento con cadenza annuale sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il d.lgs. n. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, sia all'espressione previsione di obiettivi di trasparenza nel piano della performance. Pertanto, nel piano della performance saranno attribuiti ai Responsabili dei settori specifici obiettivi per la trasparenza e l'integrità.

Tutti i dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Qualità delle pubblicazioni

L'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità".

Il comune di Poggiomarino persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un adeguato livello di trasparenza.

Tutti i dati ed i documenti oggetti di pubblicazione, unitamente al presente piano, sono organizzati nella sezione linkata alla homepage del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" e nelle sezioni e categorie attualmente organizzate sul sito raggiungibili già dalla home page.

Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web delle PA in merito a:

- trasparenza contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione semantica;

- formati aperti;
- contenuti aperti.

Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, tenendo conto della necessità di sviluppare specifiche applicazioni per la gestione dei dati concernenti la trasparenza in modo strutturato.

I dati dovranno essere forniti per posta elettronica in file nel cui contenuto dovranno essere indicati:

- autore/struttura/ufficio/persona che ha creato il documento;
- periodo: ad esempio, l'anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.;
- oggetto: la tipologia delle informazioni contenute, in modo sintetico;
- la data di pubblicazione e dell'aggiornamento.

Il Servizio Informativo:

- renderà disponibili i dati oggetto di pubblicazione in almeno uno dei formati aperti stabiliti dalle Linee Guida per la predisposizione del piano triennale della trasparenza e integrità.

L'attuazione della trasparenza deve in ogni caso essere temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione, i soggetti obbligati debbono assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio.

In particolare, l'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003 enuncia i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati personali.

L'art. 4 comma 4 del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Il comma 6 dello stesso articolo recita: "restano fermi i limiti.....relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai Responsabili dei settori che vi provvedono costantemente in relazione al settore di appartenenza.

L'Organismo Indipendente di valutazione effettua controlli trimestrali ai fini delle attestazioni periodiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance sia organizzativa che individuale dei Responsabili dei settori.

Il Servizio informativo aprirà apposite pagine nella sezione sulla trasparenza del sito istituzionale per ospitare questionari di valutazione e suggerimenti da parte degli utenti.

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 10.000,00 a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale.

Il procedimento di contestazione della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui sopra è di competenza del Segretario Generale che, al termine dell'istruttoria, nel caso si renda necessaria l'applicazione della sanzione, trasmette gli atti al Sindaco ai fini della irrogazione della sanzione.

5. DATI ULTERIORI

All'esito dei risultati della Giornata della Trasparenza e dei suggerimenti degli utenti, il presente programma potrà essere aggiornato con la previsione della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente di ulteriori dati oltre quelli obbligatori *ope legis*.

